Anno II - N. 49 8 febbraio 1950

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Mercoledì 8 febbraio 1950. — *Presidenza del Vicepresidente* BONOMI. — La Commissione procede all'elezione del Presidente in sostituzione dell'onorevole Dominedò, nominato Sottosegretario di Stato.

Risulta eletto l'onorevole Germani.

DIFESA (V)

Mercoledì 8 febbraio 1950. (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente* CHATRIAN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Vaccaro.

La Commissione prende in esame il disegno di legge (n. 980): « Autorizzazione al Ministro per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie ».

Prima che il Presidente apra la discussione generale sul disegno di legge, il deputato Guadalupi propone che essa sia rinviata a quando la Camera avrà espresso il suo voto sulla fiducia al Governo, non potendo la Commissione deliberare prima di tale momento.

L'onorevole Meda fa notare che la questione è già risolta da una deliberazione della Camera. A favore della proposta Guadalupi interviene l'onorevole Bottonelli e contro l'onorevole Coli.

Il presidente dichiara che la proposta Guadalupi non può essere posta in votazione esistendo contro di essa una preclusione costituita dalla precedente deliberazione adottata in merito dall'Assemblea.

Seguono la relazione sul disegno di legge del deputato Bosco Lucarelli, e gli interventi dei deputati Roselli, Carron, Vocino, Cuttitta, Meda e Marzarotto.

La Commissione approva infine gli articoli del disegno di legge e ne rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

FINANZE E TESORO (IV)

Mercoledì 8 febbraio 1950. (***In sede legislativa***). — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Intervengono il Ministro Vanoni e i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Avanzini e per le finanze, Castelli Edgardo e Casardi.

Si esamina la proposta di legge del senatore Bitossi (n. 585): « Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951 » (approvata dalla V Commissione permanente del Senato). Riferisce l'onorevole Sullo il quale fa rilevare che, per procedere all'approvazione del citato provvedimento n. 585, è opportuno che la Commissione chieda al Presidente della Camera che il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821, concernente la proroga del termine biennale fissato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, attualmente all'esame (disegno di legge n. 520) della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, sia stralciato dal disegno di legge stesso e sottoposto alla Commissione finanze e tesoro in sede legislativa per la ratifica medesima, salvo il preventivo parere della Commissione speciale suddetta. In tal modo la proposta di legge Bitossi, sulla quale il relatore, in linea di massima, concorda, potrà costituire una modificazione del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 821. La Commissione delibera in tal senso.

Si passa quindi all'esame del disegno di legge (n. 850): « Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero » (approvato dalla V Commissione permanente del Senato). Riferisce l'onorevole Zerbi ed interloquiscono, oltre al Presidente Scoca ed al Sottosegretario di Stato Castelli Edgardo, i deputati Cifaldi, Tarozzi, Castelli Avolio, Pesenti, Massola, Corbino, Dugoni, Vicentini, Ghislandi. In seguito alla richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, il disegno di legge è rinviato all'esame dell'Assemblea.

INDUSTRIA (X)

Mercoledì 8 febbraio 1950. — *Presidenza del Vicepresidente* QUARELLO. — La Commissione procede alla elezione del Presidente in sostituzione dell'onorevole Togni, nominato Ministro.

Risulta eletto l'onorevole Quarello.

COMMISSIONE SPECIALE PER IL DISEGNO DI LEGGE SULLA CORTE COSTITUZIONALE

Mercoledì 8 febbraio 1950. — *Presidenza del Presidente* LEONE GIOVANNI. — Interviene il Sottosegretario alla giustizia, Tosato.

Il relatore onorevole Tesauro, presentando il testo delle disposizioni relative al funzionamento della Corte, redatte dal Comitato appositamente nominato, espone alla Commissione le questioni di cui il Comitato rimette la definizione alla Commissione medesima; e cioè: 1°) determinazione dell'autorità dinanzi alla quale i giudici della Corte prestano giuramento; 2°) modi di assunzione del personale ausiliario; 3°) rinnovazione dei componenti della Corte.

In seguito alla discussione, alla quale prendono parte, oltre al relatore ed al Presidente i deputati Targetti, Calamandrei, Rocchetti, Capalozza, Amadeo, Migliori, Scalfaro, nonché il Sottosegretario Tosato, la Commissione decide, quanto alla questione del giuramento, di mantener ferma la disposizione dell'articolo 3 nel testo già approvato dal Senato, secondo la quale il giuramento è prestato nelle mani del Presidente della Repubblica.

Su proposta del relatore è quindi stabilito (essendo stata repinta una proposta Calamandrei perché la pianta organica del personale ausiliario della Corte fosse approvata con legge del Parlamento) che il numero, la qualità e gli assegni dei funzionari addetti agli uffici della Corte, nonché le loro attribuzioni e doveri, sono fissati nella pianta organica approvata da questa ultima; ed i loro requisiti, trattamento e garanzie sono – secondo un emendamento aggiuntivo a tale disposizione proposto dall'onorevole Calamandrei – identici a quelli del personale dei corrispondenti uffici della Corte di cassazione. Fino all'attuazione della pianta organica come sopra prevista, la Commissione stabilisce (su proposta Tesauro) che la Corte si avvale di impiegati dell'Amministrazione statale, specificando – secondo un emendamento Scalfaro – che questi sono scelti tra gli organi ausiliari della magistratura ordinaria, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Nel testo proposto dal Comitato, all'articolo 15, sono approvate le disposizioni che attribuiscono alla Corte la competenza di adottare tutti i provvedimenti relativi ai suoi dipendenti, nonché la competenza di provvedere, in base al regolamento, alla gestione delle spese nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento. Il regolamento della Corte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il seguito della discussione è rinviato ad una successiva riunione.

ROMA 1950 - TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI